

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3099 del 31/08/2016
Oggetto	Art. 29 nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Ditta Bandini-Casamenti S.r.l. via Gramadora, 19 ĩ Forlì. Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Delibera di G.P. n. 306/62097 del 06.07.2009 e s.m.i. per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti sito in Comune di Forlì, via Gramadora n. 19. Sottoprodotti
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3187 del 31/08/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno trentuno AGOSTO 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: Art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Ditta Bandini-Casamenti S.r.l. – via Gramadora, 19 – Forlì. Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Delibera di G.P. n. 306/62097 del 06.07.2009 e s.m.i. per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti sito in Comune di Forlì, via Gramadora n. 19.

Il Dirigente

Vista la parte II del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e smi;

Vista la L.R. 13/2015 del 30.07.2015 che dal 01 Gennaio 2016 attribuisce ad Arpae le funzioni amministrative relative al rilascio di A.I.A. precedentemente attribuite alle Province con la L.R. n. 21/04 del 05.10.2004;

Dato atto che l'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dispone che: "il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'art. 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate";

Evidenziato che con Delibera di G.P. n. 306/62097 del 06.07.2009, successivamente modificata e integrata con:

- Delibera di G.P. n. 125/29573 del 30.03.2010,
- Delibera di G.P. n. 297/64710 del 29.06.2010,
- Delibera di G.P. n. 510/105103 del 26.10.2010,
- comunicazione di modifica non sostanziale del 24.09.2010, prot. prov.le n. 95722/10, successivamente integrata con nota del 15.11.2010, prot. prov.le n. 111939/10,
- Delibera di G.P. n. 250/54324 del 24.05.2011,
- Delibera di G.P. n. 224/86280 del 04.06.2013,
- Determina Dirigenziale n. 91474/15 del 23.10.2015

è stata rilasciata alla ditta Bandini-Casamenti S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti sito in Comune di Forlì, via Gramadora n.19;

Vista la domanda di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, presentata ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in data 18.02.2016 acquisita al PGFC/2016/2181, e successivamente integrata, causa improcedibilità, in data 07.03.2016 con PGFC/2016/3146;

Considerato che la modifica comunicata riguarda la possibilità di stoccare nel sito AIA i sottoprodotti;

Vista la nota di Arpae PGFC/2016/3293 del 08.03.2016, con la quale si comunicava, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i., l'avvio del procedimento amministrativo inerente la domanda di modifica di cui sopra;

Vista la richiesta di parere istruttorio al Servizio Territoriale di Arpae del 14.03.2016 PGFC/2016/3538;

Visti gli esiti della Conferenza di Servizi del 12.04.2016, convocata con nota del 30.03.2016 PGFC/2016/4408, che ha approvato la richiesta di integrazioni inviata alla ditta in data 13.04.2016 con nota PGFC/2016/5207;

Considerato che la richiesta di integrazioni riflette anche quanto consigliato dall'Area Affari Istituzionali, Legali e Diritto Ambientale di Arpa Emilia-Romagna, ricevuta tramite mail in data 15.04.2016;

Visto il materiale integrativo ricevuto in data 13.06.2016 e acquisito con nota PGFC/2016/8804;

Visti gli esiti della Conferenza di Servizi del 05.07.2016, convocata con nota del 21.06.2016 PGFC/2016/9192, che ha concluso esprimendo motivi ostativi all'accoglimento delle modifiche proposte;

Vista la comunicazione dei seguenti motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, inviata in data 07.07.2016 con nota PGFC/2016/10212:

1. la modalità gestionale proposta dalla Bandini e Casamenti prevede il ritiro, il trasporto nonché **l'accettazione e lo stoccaggio di materiale all'interno dei confini dello stabilimento autorizzato ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06 e smi di materiale al quale si vuole attribuire la qualifica di sottoprodotto** per il quale la documentazione prodotta non dimostra che il produttore è in grado di esibire la documentazione atta a dimostrare con certezza oggettiva la destinazione finale;
2. dalla documentazione presentata emerge chiaramente che la Bandini e Casamenti non è in grado di garantire nel momento del ritiro del materiale la destinazione finale del medesimo. Infatti al punto 2.8 delle Integrazioni si dichiara che: *"in caso di decadenza di una delle quattro condizioni di cui al comma 1 dell'art. 184 bis, il materiale presente in azienda sarà classificato come rifiuto con CER 191201 carta e cartone con Bandini e Casamenti produttore e recuperato come tale in azienda"*, dove la prima parte del codice 19 sottende alla produzione di rifiuti in impianti di trattamento rifiuti e con ciò operando una palese violazione di norma;
3. non è stata presentata alcuna procedura o proposta di modifica del Manuale operativo circa le modalità operative per mantenere separati e sempre distinguibili i flussi dei rifiuti cartacei, mentre informazioni rese per la gestione di detti materiali non sono accoglibili per le motivazioni riportate nel parere del ST di Arpa;
4. i tempi massimi di stoccaggio dei sottoprodotti, pari ad un anno solare, contrasta con la presunta certezza del riutilizzo, condizione necessaria ai sensi dell'art. 184-bis del D.Lgs. 152/06;
5. non è stata proposta la modifica del Piano di Monitoraggio e Controllo che per sua definizione dovrebbe prevedere la restituzione all'Autorità Competente dei dati relativi alla movimentazione dei sottoprodotti (manca la Tabella dove si identifica la tipologia di sottoprodotti, l'unità di misura, la frequenza di rilevazione etc..).

Dato atto che la Conferenza ha dato atto che le indicazioni delle modifiche di quanto proposto ai fini del superamento dei motivi ostativi e necessarie ai fini dell'assenso sono implicite nell'indicazione dei motivi ostativi medesimi;

Viste le osservazioni ai motivi ostativi, trasmesse dalla ditta in data 11.07.2016 e acquisite al PGFC/2016/10313;

Vista la nota di nuovo avvio dei tempi del procedimento, a seguito di interruzione determinata dalla comunicazione di cui all'art. 10 bis della L. 241/90, del 12.07.2016 PGFC/2016/10448;

Vista la richiesta di parere istruttorio al Servizio Territoriale di Arpa del 12.07.2016 PGFC/2016/10451;

Visto il parere tecnico del Servizio Territoriale di Arpa del 31.08.2016 acquisito al PGFC/2016/12798 di seguito riportato:

"Vista la documentazione presentata in data 11.07.2016 ns PGFC/2016/10313, 10364, 10367 a seguito della comunicazione art 10 bis L 214/90 e smi PGFC/2016/10212 del 07.07.2016, si esprimono le seguenti considerazioni:

1. *Relativamente al primo motivo ostativo evidenziato nella conferenza dei servizi del 05.07.2016, la ditta nella relazione evidenzia che la stesura di eventuali contratti potrà essere effettuata unicamente dopo l'ottenimento dell'autorizzazione alla modifica proposta e nella bozza della procedura P17 Gestione sottoprodotto, allegata alla documentazione e nella nuova revisione n.8 del*

manuale gestionale, propone la possibilità di stipulare un accordo contrattuale trilaterale tra produttore sottoprodotto – intermediario - utilizzatore che attesti il trasferimento del sottoprodotto all'utilizzatore. Nell'accordo contrattuale sarà specificato:

- il quantitativo trasferito;
- L'impegno dell'utilizzatore e dell'intermediario di non svolgere operazioni di trattamento diverse da quelle di normale pratica industriale;
- I tempi di conferimento tanto all'intermediario quanto all'utilizzatore e in relazione al ciclo produttivo di quest'ultimo;
- Che l'utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Si valuta positivamente quanto sopra esposto, fermo restando che tale modalità venga seguita sempre per ogni produttore che conferisca sottoprodotti all'impianto.

Sempre nella bozza di procedura P17 alla pagina 3 si riporta "Laddove per cause eccezionali la cartiera utilizzatrice previamente individuata al momento della conclusione dell'accordo contrattuale non fosse più nelle condizioni di ritirare/utilizzare il sottoprodotto, la Bandini Casamenti si adopererà per trovare tempestivamente un'altra cartiera che procederà all'utilizzo del sottoprodotto attestando che non svolgerà sullo stesso operazioni di trattamento diverse dalla normale pratica industriale.": tale affermazione non è accettabile in quanto non è chiaro il momento in cui la ditta cercherà un nuovo utilizzatore (se con il materiale ancora ubicato presso il produttore o presso il proprio centro di stoccaggio) per cui il produttore potrebbe non essere a conoscenza della destinazione del sottoprodotto: in tal caso viene a cadere una delle condizioni per il regime di favore relativo ai sottoprodotti.

Pertanto nella procedura si dovrà prevedere sempre e solo la stipula di contratti trilaterali tra produttore sottoprodotto – intermediario - utilizzatore e per ogni produttore dovrà essere stipulato un contratto trilaterale con ogni utilizzatore individuato dalla ditta, in modo che il produttore abbia in ogni evenienza la certezza del riutilizzo. Non si annovera come "evento eccezionale" l'indisponibilità di un utilizzatore ad accettare un carico per il raggiungimento dei quantitativi trattabili, ma unicamente indisponibilità a causa di eventi eccezionali quali alluvioni, incendi ecc., che ostacolano la lavorazione dell'utilizzatore finale.

Qualora tutti gli utilizzatori finali con i quali siano stati stipulati contratti trilaterali per ogni produttore siano impossibilitati a ricevere sottoprodotto, il materiale depositato presso la ditta potrà essere considerato come rifiuto prodotto dalla propria attività e gestito come tale.

2. Relativamente al secondo motivo ostativo, la ditta dichiara di non concludere l'accordo contrattuale qualora rilevasse l'assenza di una delle condizioni necessarie a qualificare il sottoprodotto, pur rimanendo ferma la possibilità di conferire il materiale come rifiuto da parte del produttore. **Si valuta positivamente quanto dichiarato dall'azienda.**
3. Relativamente al terzo ed al quinto motivo ostativo, la ditta presenta una bozza di procedura P17 Gestione Sottoprodotto, nella quale dettaglia la gestione dei sottoprodotti presso l'installazione, i controlli che verranno effettuati e propone una modifica del piano di monitoraggio e controllo dell'impianto.

Nella procedura la ditta descrive le operazioni da eseguire sui sottoprodotti in ingresso (pesatura e verifica visiva). La ditta dichiara che lo stazionamento avverrà per lotti, ma non ne definisce la dimensione e la possibile composizione. **Si ritiene che un lotto debba essere costituito dai carichi provenienti unicamente dallo stesso produttore e può comprendere più carichi fino ad un quantitativo massimo di sottoprodotto pari allo stoccaggio istantaneo ammesso (70 t).**

Il sottoprodotto può entrare in ditta in balle oppure sfuso; in quest'ultimo caso la ditta dichiara che viene conferito in un'area identificata in viola; tale area non è stata individuata nella planimetria fornita, nella quale sono evidenziate unicamente le zone di stoccaggio del sottoprodotto imballato (area Z, evidenziata in rosso). Inoltre nella bozza di procedura P17 non si indica la macchina che viene utilizzata per imballare; anche nella planimetria non viene data alcuna indicazione in merito. Si ritiene auspicabile che l'area di carico del sottoprodotto sfuso sia diversa da quella del rifiuto; qualora non sia possibile individuare aree diverse, dovrà essere apposta idonea cartellonistica per identificare la tipologia dei materiali trattati al momento.

Pertanto dovrà essere fornita la revisione 8 della planimetria "Aree di deposito", aggiornata al 2016, con evidenza delle aree di stoccaggio del sottoprodotto in balle in rosso, area di scarico del sottoprodotto sfuso in viola e indicazione della pressa utilizzata.

La procedura P17 dovrà contenere l'indicazione di quale linea viene utilizzata per l'imballaggio del sottoprodotto sfuso e la disposizione di idonea cartellonistica anche nell'area di carico della pressa da imballaggio, qualora non sia possibile individuare una collocazione alternativa per i sottoprodotti sfusi.

Relativamente alla proposta inviata in merito al piano di monitoraggio e controllo, si ritiene che la **tabella debba essere integrata con una colonna relativa all'indicazione dell'utilizzatore finale**

e che il file debba essere stampato almeno mensilmente su un registro con fogli singoli vidimati. Analogamente il file relativo al controllo visivo dovrà essere stampato su un registro con fogli singoli vidimati.

La compilazione dei file excel deve essere effettuata entro un giorno dall'ingresso del sottoprodotto in azienda e/o dall'uscita verso l'utilizzatore finale.

- Relativamente al quarto motivo ostantivo, la ditta nella procedura P17 Gestione Sottoprodotto, indica che i tempi di stazionamento in impianto dipenderanno dagli accordi economici con l'utilizzatore finale stabiliti tramite il contratto trilaterale e, comunque, non potranno essere superiori a 3 mesi.

Tali tempi si ritengono congrui e si ritiene pertanto superato anche questo motivo ostantivo.

Si rileva che il manuale operativo non riporta evidenze di modifiche rispetto al testo precedente, per cui non è chiaro se vi sono state altre modifiche oltre all'inserimento delle pagine da 34 a 38 e l'indice dei paragrafi: la revisione 8 del manuale operativo dovrà essere ripresentata, evidenziando in grigio le parti inserite/modificate rispetto al testo precedente ed in barrate quelle eliminate.

Inoltre deve essere inviata la procedura P17 con data e revisione aggiornata, modificata come da prescrizioni precedentemente riportate.

In sintesi la richiesta si ritiene assentibile alle seguenti condizioni:

- Visti i quantitativi di rifiuti trattati presso l'installazione, il quantitativo massimo di sottoprodotti ammesso è pari a 70 t come stoccaggio istantaneo da eseguirsi nella specifica zona Z individuata nella planimetria "Aree di stoccaggio" e 10.000 t come stoccaggio annuo. Qualora la ditta intendesse superare tali quantitativi, dovrà comunicarlo preventivamente all'Autorità Competente. Si specifica che la zona di stoccaggio individuata con la lettera Z nella planimetria "Aree di stoccaggio" deve essere esclusivamente adibita al deposito dei sottoprodotti.
- Per ogni produttore di sottoprodotto deve essere sempre stipulato un contratto trilaterale produttore sottoprodotto – intermediario – utilizzatore finale (di seguito denominato contratto trilaterale) per tutti gli utilizzatori finali individuati dalla ditta.
- Il contratto trilaterale potrà essere stipulato unicamente se ricorrono tutte le condizioni previste dall'art 184 bis della parte IV del D. Lgs. 152/06 e smi per la definizione del sottoprodotto; qualora venisse a mancare anche una delle condizioni previste, il materiale dovrà essere gestito come rifiuto da parte del produttore.
- Qualora per eventi eccezionali (catastrofi naturali, chiusura dell'azienda, ecc.) tutti gli utilizzatori finali individuati per ogni produttore non potessero ricevere il sottoprodotto, questo dovrà essere gestito dalla ditta come un rifiuto prodotto in proprio.
- I sottoprodotti sono gestiti per lotti, costituiti da uno o più carichi provenienti da uno stesso produttore, fino ad un quantitativo massimo istantaneo stoccabile di 70 t, nella specifica zona Z individuata nella planimetria "Aree di stoccaggio".
- Ogni lotto deve essere conferito all'utilizzatore finale nei tempi definiti dal contratto ed entro un termine massimo di tre mesi dalla presa in consegna del primo carico che forma il lotto.
- Tenuto conto dell'uso promiscuo della pressa imballatrice per rifiuti e sottoprodotti, si chiede di individuare una zona alternativa per il deposito dei sottoprodotti sfusi prima del trattamento per l'imballaggio; qualora non fosse possibile, dovrà essere apposta idonea cartellonistica che evidenzii i differenti materiali trattati.
- La compilazione dei files excel per la gestione del carico/scarico e del controllo visivo dei sottoprodotti deve essere effettuata entro un giorno dall'ingresso del sottoprodotto in azienda e/o dall'uscita verso l'utilizzatore finale.
- Mensilmente deve essere eseguita una stampa di questi files, ciascuno su un registro a fogli singoli vidimato da Arpae.
- La struttura del file di controllo degli ingressi/uscite di sottoprodotto deve essere implementata con una ulteriore colonna relativa all'identificazione dell'utilizzatore finale.
- Il piano di monitoraggio e controllo deve essere implementato con la seguente tabella:

D3.3.9 Monitoraggio e Controllo Sottoprodotti

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE GESTORE	REPORT	
		Gestore	Arpae		Gestore trasmissione	Arpae esame
Quantità dei sottoprodotti in ingresso e/o in uscita	Inserimento in file predisposto	Entro 1 giorno dalla movimentazione	In concomitanza della visita ispettiva	Elettronica o cartacea	Annuale	In concomitanza della visita ispettiva
Controllo del materiale sfuso in arrivo	Verifica visiva	In fase di conferimento registrazione giornaliera	In concomitanza della visita ispettiva	Elettronica o cartacea	---	In concomitanza della visita ispettiva

12. Il punto 2 del paragrafo D2.3 COMUNICAZIONI E REQUISITI DI NOTIFICA GENERALI della DGP 306 del 06.07.2009 e smi deve essere integrato con il seguente:
 - o indicazione dei contratti trilaterali stipulati per la gestione del sottoprodotto costituito da carta;
 - o quantitativi annuali complessivi trattati suddivisi per produttore ed utilizzatore
13. Deve essere inviata la revisione 8 della planimetria "Aree di deposito", aggiornata al 2016, con evidenza delle aree di stoccaggio del sottoprodotto in balle in rosso, area di scarico del sottoprodotto sfuso in viola e indicazione della pressa utilizzata.
14. La bozza di procedura P17 Gestione sottoprodotto deve essere aggiornata e completata alla luce delle prescrizioni sopra indicate. Tale procedura sarà la revisione 0 e dovrà essere opportunamente datata.
15. Il manuale operativo deve essere aggiornato alla luce delle prescrizioni sopra indicate. Si rileva che il manuale operativo presentato nella documentazione di luglio 2016 non riporta evidenza di modifiche rispetto al testo precedente, per cui la revisione 8 del manuale operativo di cui alla presente prescrizione dovrà riportare le parti inserite/modificate rispetto al testo precedente (revisione 7) evidenziandole in grigio ed in ~~barrate~~ quelle eliminate.

"

Ritenuto pertanto opportuno accogliere le modifiche proposte alle condizioni sopra richiamate e conseguentemente aggiornare l'AIA;

Dato atto che viene dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia di antimafia, ai sensi del D.Lgs 159/2011;

Evidenziato altresì che le modifiche in oggetto non comportano variazioni nel quantitativo massimo annuo di rifiuti gestiti presso il sito IPPC, e che pertanto si rende necessario aggiornare le garanzie finanziarie già prestate a favore della Provincia di Forlì-Cesena ai sensi della D.G.R. 1991/03 con la modifica apportata all'AIA e il nuovo Ente Beneficiario - Arpae;

Viste le Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1913 del 17.11.2008 e n. 155 del 16.02.2009 che determinano le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali e di modifiche delle stesse;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e relativi decreti attuativi, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 4/08 e dal D.Lgs. n. 128/10;

Vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 "Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";

Vista la Circolare della Regione Emilia-Romagna del 01.08.2008 "Seconda circolare per l'attuazione operativa della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004";

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Atteso che in attuazione della L.R.13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle specifiche responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015";

Richiamate la Determina n. DET-2016-507 e la Delega PGFC/2016/9461 del 24.06.2016 con le quali l'Arch. Roberto Cimatti, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae, ha delegato, durante i suoi periodi assenza dal servizio, la sottoscrizione dei provvedimenti finali di competenza delle Unità Organizzative Procedimenti Unici, Pianificazione Reflui Industriali e Fanghi e Infrastrutture Fognarie, alla Dott.ssa Tamara Mordenti Responsabile della Posizione Organizzativa Procedimenti Unici;

Atteso che nei confronti della sottoscritta Dott.ssa Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

DETERMINA

1. **di accogliere**, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla luce delle motivazioni riportate in premessa, la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata a Bandini e Casamenti S.r.l. con Delibera di G.P. n. 306/62097 del 06.07.2009 e smi per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti sito in Comune di Forlì, via Gramadora n.19, come di seguito precisato:
 - 1.1. si prende atto dell'inserimento nel ciclo produttivo dell'azienda di un'attività di stoccaggio di sottoprodotti costituiti da carta e cartone. Tale attività, coesistente con l'attività IPPC esercitata e autorizzata, dovrà essere effettuata nel rispetto delle prescrizioni sotto riportate:
 - 1.1.1. Visti i quantitativi di rifiuti trattati presso l'installazione, il quantitativo massimo di sottoprodotti ammesso è pari a 70 t come stoccaggio istantaneo da eseguirsi nella specifica zona Z individuata nella planimetria "Aree di stoccaggio" e 10.000 t come stoccaggio annuo. Qualora la ditta intendesse superare tali quantitativi, dovrà comunicarlo preventivamente all'Autorità Competente. Si specifica che la zona di stoccaggio individuata con la lettera Z nella planimetria "Aree di stoccaggio" deve essere esclusivamente adibita al deposito dei sottoprodotti.
 - 1.1.2. Per ogni produttore di sottoprodotto deve essere sempre stipulato un contratto trilaterale produttore sottoprodotto – intermediario – utilizzatore finale (di seguito denominato contratto trilaterale) per tutti gli utilizzatori finali individuati dalla ditta.
 - 1.1.3. Il contratto trilaterale potrà essere stipulato unicamente se ricorrono tutte le condizioni previste dall'art 184 bis della parte IV del D. Lgs. 152/06 e smi per la definizione del sottoprodotto; qualora venisse a mancare anche una delle condizioni previste, il materiale dovrà essere gestito come rifiuto da parte del produttore.
 - 1.1.4. Qualora per eventi eccezionali (catastrofi naturali, chiusura dell'azienda, ecc.) tutti gli utilizzatori finali individuati per ogni produttore non potessero ricevere il sottoprodotto, questo dovrà essere gestito dalla ditta come un rifiuto prodotto in proprio.
 - 1.1.5. I sottoprodotti sono gestiti per lotti, costituiti da uno o più carichi provenienti da uno stesso produttore, fino ad un quantitativo massimo istantaneo stoccabile di 70 t, nella specifica zona Z individuata nella planimetria "Aree di stoccaggio".
 - 1.1.6. Ogni lotto deve essere conferito all'utilizzatore finale nei tempi definiti dal contratto ed entro un termine massimo di tre mesi dalla presa in consegna del primo carico che forma il lotto.
 - 1.1.7. Tenuto conto dell'uso promiscuo della pressa imballatrice per rifiuti e sottoprodotti, si chiede di individuare una zona alternativa per il deposito dei sottoprodotti sfusi prima del trattamento per l'imballaggio; qualora non fosse possibile, dovrà essere apposta idonea cartellonistica che evidenzia i differenti materiali trattati.
 - 1.1.8. La compilazione dei files excel per la gestione del carico/scarico e del controllo visivo dei sottoprodotti deve essere effettuata entro un giorno dall'ingresso del sottoprodotto in azienda e/o dall'uscita verso l'utilizzatore finale.
 - 1.1.9. Mensilmente deve essere eseguita una stampa di questi files, ciascuno su un registro a fogli singoli vidimato da Arpae.

1.1.10. La struttura del file di controllo degli ingressi/uscite di sottoprodotto deve essere implementata con una ulteriore colonna relativa all'identificazione dell'utilizzatore finale.

1.1.11. Il piano di monitoraggio e controllo deve essere implementato con la seguente tabella:

D3.3.9 Monitoraggio e Controllo Sottoprodotti

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE GESTORE	REPORT	
		Gestore	Arpae		Gestore trasmissione	Arpae esame
Quantità dei sottoprodotti in ingresso e/o in uscita	Inserimento in file predisposto	Entro 1 giorno dalla movimentazione	In concomitanza della visita ispettiva	Elettronica o cartacea	Annuale	In concomitanza della visita ispettiva
Controllo del materiale sfuso in arrivo	Verifica visiva	In fase di conferimento registrazione giornaliera	In concomitanza della visita ispettiva	Elettronica o cartacea	---	In concomitanza della visita ispettiva

1.1.12. Il punto 2 del paragrafo D2.3 COMUNICAZIONI E REQUISITI DI NOTIFICA GENERALI della DGP 306 del 06.07.2009 e smi deve essere integrato con il seguente:

- indicazione dei contratti trilaterali stipulati per la gestione del sottoprodotto costituito da carta;
- quantitativi annuali complessivi trattati suddivisi per produttore ed utilizzatore;

1.1.13. Deve essere inviata la revisione 8 della planimetria "Aree di deposito", aggiornata al 2016, con evidenza delle aree di stoccaggio del sottoprodotto in balle in rosso, area di scarico del sottoprodotto sfuso in viola e indicazione della pressa utilizzata.

1.1.14. La bozza di procedura P17 Gestione sottoprodotto deve essere aggiornata e completata alla luce delle prescrizioni sopra indicate. Tale procedura sarà la revisione 0 e dovrà essere opportunamente datata.

1.1.15. Il manuale operativo deve essere aggiornato alla luce delle prescrizioni sopra indicate. Si rileva che il manuale operativo presentato nella documentazione di luglio 2016 non riporta evidenza di modifiche rispetto al testo precedente, per cui la revisione 8 del manuale operativo di cui alla presente prescrizione dovrà riportare le parti inserite/modificate rispetto al testo precedente (revisione 7) evidenziandole in grigio ed in barrate quelle eliminate.

2. **di stabilire** che la documentazione di cui ai precedenti punti 1.1.13, 1.1.14, e 1.1.15 dovrà essere inviata entro 30 giorni ad Arpae, che potrà richiederne modifiche o implementazioni;
3. **di stabilire** che nel termine perentorio di **90 giorni** dalla data di efficacia del presente atto la garanzia finanziaria già prestata a favore della Provincia di Forlì-Cesena ai sensi della D.G.R. n. 1991/2003 venga aggiornata con riferimento agli estremi del presente provvedimento e volturata al nuovo Ente Beneficiario Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna, Arpae - Via Po 5, 40139 Bologna. Il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la revoca del presente atto previa diffida;
4. **di precisare** che Arpae esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., al fine di verificare la conformità dell'installazione alle condizioni prescritte;
5. **di precisare** che la Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell'atto e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;

6. **di considerare** il presente atto parte integrante e sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Delibera di G.P. n. 306/62097 del 06.07.2009 e smi di cui rimangono in vigore tutte le prescrizioni non espressamente modificate. Il presente provvedimento deve essere conservato unitamente all'autorizzazione sopraccitata ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
7. **di pubblicare** integralmente sul sito web c.d. "Portale IPPC" della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del D.Lgs 152/06, la presente determinazione;
8. **di fare salvi** i diritti di terzi;
9. **di precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia - Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
10. **di inviare copia** della presente autorizzazione a Bandini e Casamenti S.r.l., all'Azienda USL territorialmente competente e al Comune territorialmente competente.

Per il Dirigente Responsabile

della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

(Arch. Roberto Cimatti)

Il Delegato Responsabile della Posizione Organizzativa Procedimenti Unici

(Dott.ssa Tamara Mordenti)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.